
MASSIMARIO

A cura di

Matteo Prioschi

LICENZIAMENTO

Condanna per mafia non è giusta causa

«Per giusta causa...non si intende unicamente la condotta ontologicamente disciplinare, ma anche quella che, pur non essendo stata posta in essere in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro e magari si sia verificata anteriormente ad esso, nondimeno si riveli ugualmente incompatibile con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza e sempre che sia stata giudicata con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto». Inoltre i fatti commessi si devono rivelare incompatibili con il vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro. Nel caso specifico, la Corte d'appello ha correttamente valutato che la «condanna, pur essendo teoricamente infamante (associazione mafiosa, ndr), non ha però inciso sul rapporto di lavoro in atto, né messo in pericolo il corretto adempimento delle prestazioni future, né compromesso l'affidamento del datore di lavoro sui futuri adempimenti» anche a fronte del fatto che il lavoratore non ha potere decisionale nella società e nemmeno potere gerarchico.

**Corte di cassazione,
ordinanza 4458/2024,
depositata il 20 febbraio**